

## REGOLAMENTO (CE) N. 3098/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che è opportuno prevedere, in caso di soppressione o di ripristino delle restituzioni all'esportazione in taluni paesi terzi, a causa della situazione sui loro mercati o a seguito della conclusione di accordi con tali paesi, l'adeguamento del coefficiente di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione<sup>(3)</sup> a partire dal momento in cui acquista efficacia la modifica dell'ammissibilità di taluni mercati al beneficio di restituzioni all'esportazione; che l'articolo 7 del citato regolamento prevede una simile possibilità, ma con un adattamento che ha effetto soltanto a partire dalla campagna successiva all'anno in cui ha luogo la modifica della situazione; che occorre pertanto modificare le disposizioni citate, nonché altre disposizioni relative alle procedure che devono seguire gli organismi competenti degli Stati membri e alle comunicazioni richieste a questi ultimi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2825/93 è così modificato:

1) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- « 2. Nel caso in cui la restituzione venga soppressa in applicazione del paragrafo 1 e nel caso in cui essa

sia ripristinata, nonché qualora alcuni mercati non siano più ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione in seguito alla conclusione di un atto di adesione o di accordi con paesi terzi, il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1 viene adattato. L'adattamento consiste nell'escludere o nell'includere, a seconda dei casi, nei quantitativi totali esportati, presi in considerazione ai fini del calcolo di detto coefficiente, le quantità esportate a destinazione dei mercati per i quali la restituzione è stata soppressa o ripristinata. Il coefficiente adattato si applica a partire dal primo giorno del periodo fiscale di distillazione successivo alla modifica dell'ammissibilità dei mercati in oggetto. »

2) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

- « 4. Qualora sia fissato un coefficiente adattato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le restituzioni indebitamente versate a partire dalla data di applicazione di tale coefficiente adattato vengono restituite dagli operatori che ne hanno beneficiato. »

3) All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

- « 4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati necessari per poter applicare l'adattamento del coefficiente di cui all'articolo 7, paragrafo 2. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.